



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

Venezia-Mestre, 29/10/2018

SUA VE per conto del Comune di Spinea (VE)

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI "SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" DEL COMUNE DI SPINEA. CIG: 76066917FC

Risposta alla richiesta di chiarimenti n.1.

Richiesta

Con la presente siamo a richiedere, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione così come enunciati all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i seguenti chiarimenti/informazioni.

Ai sensi dell'art. 22 del disciplinare di gara – Verifica di anomalia dell'offerta, in applicazione dell'art. 10 – Personale del CSA, si chiede conferma che ai fini della verifica di congruità dell'offerta:

- 1) Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera, in applicazione dell'art. 100 del D.Lgs 50/2016, si terrà conto di:
 - a. CCNL "Multiservizi" e tabelle ministeriali pubblicate (DM 10/06/2013)
 - b. Scatti di anzianità e ore settimanali contrattuali previste nell'allegato tabella personale impiegato.

- 2) Si chiede conferma che, ad esclusione di:
 - a. Scatti biennali di anzianità (come da quesito 1)
 - b. Aliquote INPS e INAIL
 - c. Rivalutazione T.F.R.
 - d. Incidenza infortuni – malattia – maternità

le altre voci tabellari siano inderogabili a pena esclusione.

Risposta:

La verifica di congruità dell'offerta non si svilupperà solamente in ordine agli elementi di natura contrattuale evidenziati da codesto operatore economico, ma anche secondo i seguenti consolidati principi giurisprudenziali:



Città metropolitana di Venezia

Stazione Unica Appaltante

a) le implicazioni valutative sottese al giudizio di anomalia dell'offerta involgono la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la cui deliberazione non può che essere sviluppata alla stregua della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano, solo tra le più recenti: Sez. V, 3/04/2018, n. 2051; 8/03/2018, n. 1493 e n. 1494; 5/03/2018, n. 1350; Sezione III, 1/03/2018, n. 1278, 13/09/2017, n. 4336, 9/10/2018, n. 5798), secondo cui:

b) nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta - finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte - ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione e insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara;

c) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione;

d) anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione.

Comunque è opportuno precisare che con riferimento alle indicazioni sollevate da codesto operatore, sussiste un consolidato orientamento, sia giurisprudenziale che dottrinale, che un' offerta non può dirsi anomala per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate.

Il Dirigente SUA
Dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)